

# STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

**CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 35/2019**

PAGINA

1/4

OGGETTO

## **CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI PER L'ESERCIZIO 2019**

AGGIORNAMENTO

**19 MARZO 2019**

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 57-BIS decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; ART. 4, DL N. 148/2017; DPCM 16.5.2018 N. 90 (GU 24.7.2018 N. 170); Provvedimento Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria 31.7.2018; Legge 30.12.2018 N.145 ART 1, COMMA762 (LEGGE DI BILANCIO 2019);

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

ECONOMIA AZIENDALE  
CREDITI DI IMPOSTA  
BONUS PUBBLICITA'

CODICE CLASSIFICAZIONE

40  
420  
106

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 53/2018 - CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI

REFERENTE STUDIO

**dott.ssa Adriana ADRIANI**

BRIEFING

Entro il prossimo 1° aprile, dal momento che il 31 marzo cade di domenica, dovrà essere presentata dai soggetti interessati la domanda telematica "prenotativa" per la fruizione del credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali da effettuare nel 2019 sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali possono beneficiare del credito d'imposta previsto dall'articolo 57 bis del DI 50/2017, qualora gli investimenti in campagne pubblicitarie da effettuare nel 2019 superino almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel 2018.

Il credito d'imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, tenendo conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente stanziato, che costituisce tetto di spesa. Il tetto è elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese, e start-up innovative, in via subordinata al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea, in pendenza della quale si applica il limite del 75 per cento.

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 35/2019

PAGINA  
2/4

### ***AMBITO SOGGETTIVO***

Possono beneficiare del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari:

- ✓ le imprese, a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal regime contabile adottato;
- ✓ i lavoratori autonomi (ivi incluse quindi le professioni regolamentate);
- ✓ gli enti non commerciali.

### ***AMBITO OGGETTIVO***

Ai sensi dell'art' 3 del DPCM sono oggetto dell'agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati:

- ➔ sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line;
- ➔ sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Tali spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto:

- ◆ delle spese accessorie,
- ◆ dei costi di intermediazione
- ◆ di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

Si precisa, inoltre, che gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d'imposta devono essere effettuati su emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione e su giornali iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il citato Registro degli operatori di comunicazione e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

### **ESCLUSIONI**

Sono escluse dall'agevolazione:

1. le spese sostenute per l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia,
2. le spese per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo;

### **INVESTIMENTI INCREMENTALI**

Si rammenta che, per beneficiare dell'agevolazione per l'anno 2019, il valore dei investimenti ammissibili deve superare almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.

Sul punto, si precisa che per "investimenti analoghi" si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall'altra, non il singolo giornale o la singola emittente.

La separazione del calcolo non implica, tuttavia, che si possa accedere al credito d'imposta per l'incremento effettuato, ad esempio, sulla stampa, se contestualmente si è operata una diminuzione di spesa sul canale radiotelevisivo, tale da annullare l'incremento di spesa complessivo

### ***MISURA E UTILIZZO DEL CREDITO***

Il credito d'imposta, che spetta comunque nel limite massimo di spesa stabilito, è pari al:

- ⇒ 90% del valore incrementale degli investimenti effettuati sui due media (stampa, ed emittenti radiofoniche e televisive) nel caso di PMI e start up innovative.
- ⇒ 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati su due media, per tutti gli altri soggetti beneficiari che non rientrano nelle precedenti categorie

In presenza di investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente può vedersi riconosciuti due diversi crediti d'imposta, in percentuali differenziate.

Tale credito d'imposta, peraltro, è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea.

È opportuno ancora ricordare che l'articolo 1, comma 762 della legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018) ha disposto che il credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari, di cui all'articolo 57 bis comma 1, Dl 50/2017, è concesso quale aiuto «*de minimis*», ai sensi e nei limiti del regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

Non è chiara la decorrenza di questo intervento normativo; in assenza di una decorrenza specifica, si potrebbe ritenere che sia da applicare alle spese sostenute dal 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore della Legge.

In ogni caso le spese si considerano sostenute secondo il disposto di cui all'art. 109 del TUIR e l'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata:

- dai soggetti di cui all'art. 35 co. 1 lett. a) e 3 del DLgs. 241/97, legittimati a rilasciare il visto di conformità;
- ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis c.c.

Da ultimo, si fa presente che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (art. 17 del D.lgs. 471/97), da presentare tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

### ***ITER DI ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE***

Al fine di accedere al beneficio i soggetti interessati devono presentare, mediante gli appositi modelli denominati:

- a) "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", prevista dall'articolo 5, comma 1, del D.P.C.M. n.90 del 2018, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato;
- b) "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.

### **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE**

La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate:

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 35/2019

PAGINA

4/4

- esclusivamente in via telematica;
- al Dipartimento per l'Informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia, tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario, oppure tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, ecc.).

### TERMINI DI PRESENTAZIONE

A regime:

- la "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta" deve essere presentata nel periodo compreso dal **1° al 31 marzo di ciascun anno**;
- la "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" dal **1° al 31 gennaio dell'anno successivo**.

Per quanto attiene ai termini di presentazione delle domande per il 2019, ai sensi dell'art. 5 DPCM n. 90/2018 devono essere presentate, separatamente:

- dal **1° marzo 2019** al **1° aprile 2019** (il 31 marzo cade di domenica) la "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta" per l'accesso al beneficio per l'anno 2019;
- dal **1° gennaio 2020** al **31 gennaio 2020** la "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" per comunicare gli investimenti effettuati per l'anno 2019.

### COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Ritengo opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica per usufruire del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, nonché per espletare gli adempimenti relativi alla presentazione della domanda di ammissione, dovrà essere affidato uno specifico incarico allo STUDIO ADRIANI in tal senso, non rientrando dette prestazioni nell'ambito dell'incarico di consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

#### STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati -*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI  
*(Un associato)*  
dott.ssa Adriana ADRIANI